



Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

ORDINANZA

N. 113 DEL 11/06/2024

OGGETTO:

MISURE DI LOTTA PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE. PREVENZIONE DEGLI EVENTUALI FOCOLAI DI MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

RICHIAMATA la circolare emessa da parte della Regione Lombardia – ATS Città Metropolitana Milano, prot. n. 77.630 del 23.4.2024, pervenuta in data 23.4.2024 prot. n. 6.106, con la quale vengono indicate le misure di lotta per il contenimento delle zanzare e delle zecche - Prevenzione degli eventuali focolai di malattie trasmesse da questi vettori;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare le malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre "Aedes Albopictus";

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025", e in particolare gli interventi descritti nel secondo capitolo, articolati in: comunicazione del rischio, formazione, misure ambientali, misure di contrasto ai vettori, vaccinazioni, raccomandazioni organizzative;

DATO ATTO che, nell'ultimo decennio, in Italia e in Europa si è infatti assistito all'aumento della segnalazione di casi, importati ed autoctoni di diverse Arbovirosi molto diffuse nel mondo, tra cui Dengue, Chikungunya, Zika e West Nile Disease (WND); pertanto, la presenza sul territorio di vettori competenti alla trasmissione di malattie impone l'adozione universale e tempestiva di misure di lotta contro questi insetti e di sistemi di sorveglianza sanitaria estremamente sensibili, al fine di limitare l'introduzione dei virus nel nostro Paese e/o limitarne la trasmissione attraverso insetti vettori competenti;

DATO ATTO che, a livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal più alto numero di segnalazioni di casi di WND e che in Lombardia i dati epidemiologici riguardanti la WND, hanno confermato 48 casi autoctoni di meningo-encefalite da West Nile Virus, Regione Lombardia ha rafforzato le misure preventive e la sorveglianza su uccelli, equidi e zanzare per la prevenzione e

sorveglianza della WND;

DATO ATTO che con note del 5.4.2024 (prot. G1.2024.0012503) e del 6.4.2024 (prot. G1.2024.0012550), la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, confermando le indicazioni degli anni precedenti, ha sottolineato l'importanza della programmazione locale degli interventi di disinfestazione di un'adeguata informazione alla popolazione, oltre alla necessità di disporre di un sistema di sorveglianza capace di identificare con tempestività l'eventuale insorgenza di fenomeni rilevanti e/o focolai;

CONSIDERATO al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da Arbovirosi trasmesse da zanzare, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione di tali insetti vettori, e che pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di malattie sostenute da Arbovirosi o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consente di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

CONSIDERATO che il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione, da zanzara tigre e altre specie, ha mostrato che nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questi insetti;

CONSIDERATO di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo compreso dalla data della presente ordinanza **fino al 31 ottobre 2024** comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

CONSIDERATO la necessità di provvedere ad una adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune di Magnago provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) competente per territorio, volte a informare e sensibilizzare sui corretti comportamenti da adottare;

DATO ATTO che l'ATS MILANO Città metropolitana ha predisposto del materiale informativo disponibile sul sito: www.ats-milano.it (ricerca: "zanzare");

VISTA l'art. 50, comma 4, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000;

VISTA la legge 689 del 24 novembre 1981 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n° 833,

VISTA il r.d. 27 luglio 1934, n° 1265.

ORDINA

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta acque meteoriche (privati cittadini, amministratori di condomini, società conduttrici di edifici, società che gestiscono le aree di centri commerciali ecc.), a decorrere dalla data del presente atto fino al 31 ottobre 2024 di provvedere a quanto segue:

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetto di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. Le periodicità dei trattamenti dev'essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
4. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte dimesse, di:

1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

A tutti i conduttori di orti, di:

1. **eseguire** l'irrigazione diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolta d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e di attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiale di recupero, di:

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporali, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in genere, di:

1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

Ai responsabili dei cantieri, di:

1. **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. **sistemare i materiali** necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acqua meteoriche.

All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto;

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza tramite la pubblicazione sui siti Web istituzionali del Comune di Magnago, diretta a:

- tutta la cittadinanza, in particolare: ai conduttori di orti, agli amministratori di condomini, ai proprietari o conduttori di edifici e a tutte le aziende agricole, zootecniche e alle ditte che, a qualsiasi titolo detengono anche temporaneamente, copertoni o effettuano attività di demolizione – rottamazione auto.

la sua comunicazione perché ne curino l'osservanza:

- al Settore Ambiente e territorio- Sede;
- al Comando di Polizia Locale - Sede;
- alla ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento d'Igiene e Prevenzione Sanitaria

AVVERTE

- Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro sessanta giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica della stessa.
- La presentazione del ricorso non è sospensiva dei termini assegnati, salvo contrarie disposizioni provenienti dalle autorità eventualmente adite.
- Le violazioni alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 25/01/2010, comportano la sanzione amministrativa di € 100,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art. 16 come modificato dalla legge 125/2008 art. 6 bis) ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati sostenuti da Arbovirosi trasmesse da zanzare, o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso non separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione dei detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

IL SINDACO

Dott. Dario Eugenio Luigi Candiani

Firmato Digitalmente

Copia analogica di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014 e D.Lgs. 42/2005)